

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

composto dai Magistrati:

Dott. BRUNO GILOTTA	Presidente
Dott. G. LACENTRA	Giudice
Dott. ALESSANDRO FAROLFI	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso dep. in data 24 giugno 2016 è stata proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna istanza di fallimento nei confronti della società I. CRONO s.r.l., con sede in FAENZA (RA), Via *.

Il procedimento si è svolto regolarmente e la società debitrice, regolarmente notificata, è comparsa all'udienza del 14/09/2016, ove si è costituita eccependo che il P.M. ricorrente sarebbe privo di legittimazione e, comunque, allegando una perizia di parte redatta dalla dott.ssa Lupi e contestando il proprio stato di insolvenza.

Ai fini della decisione si deve in primo luogo osservare che la società oggetto di domanda di apertura del procedimento concorsuale è imprenditore che esercita attività commerciale, ai sensi dell'art. 1 l.f., come risulta in assenza di contrarie deduzioni dalla visura camerale compiegata al ricorso e dai documenti in atti, relativa alla compravendita di immobili, alla costruzione, manutenzione e ristrutturazione di fabbricati ed opere di edilizia, oltre a gestione di terreni agricoli.

Pienamente legittima appare, poi, l'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica che, a prescindere dalla fondatezza o meno nel merito, rileva una situazione di insolvenza nel corso di una indagine penale.

Si ricorda infatti che l'art. 7 l.f. consente l'iniziativa del P.M. "quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa,..." e che nel caso di specie la sussistenza del procedimento penale risulta comprovato dallo stesso doc. 3 prodotto dalla convenuta, ove per quanto qui rileva una serie di persone, fra cui i sigg.ri G. Stefano e Di S. Alfeo risultano avvisati ex art. 415 bis c.p.p. dell'esistenza di indagini per una serie di reati fallimentari e distrattivi relativi ad una serie di società (in parte già dichiarate fallite: I. s.r.l., M. S.r.l., K. s.r.l., Big G. s.r.l e da ultimo E. E. s.r.l., L. s.r.l. e S. D. s.r.l.) fra cui - all'imputazione n. 2 - compare un'operazione potenzialmente distrattiva coinvolgente la convenuta, nonché l'imputazione n. 15 a carico del solo G.

Non è perciò corretto ritenere che l'emissione di tale avviso ex art. 415 c.p.p. comporti la perdita di legittimazione attiva da parte del P.M., posto che la norma richiede semplicemente che "l'insolvenza risulta(i) nel corso di un procedimento penale" e che, dall'altro, non è neppur vero che l'indagine riguardi altre "società del gruppo" come affermato dalla convenuta. La serietà e conclusione delle suddette indagini, per quanto in questa sede rileva, è ulteriormente suffragata dalla richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura con atto depositato nel corso dell'udienza 05/10/2016.

Peraltro, in ogni caso, la legittimità della richiesta del P.M. non verrebbe meno, come condivisibilmente affermato da Trib. Udine, 23 novembre 2013.

Superata detta questione preliminare, in ordine ai presupposti oggettivi di fallibilità occorre ricordare come il decreto correttivo 12/09/2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008 abbia espunto il riferimento in negativo alla nozione di "piccolo imprenditore" che, già incisa dalla nota pronuncia di incostituzionalità C. Cost. 22/12/1989, n. 570 e poi recuperata dalla riforma del 2006, diverse critiche aveva sollevato in dottrina e difficoltà

operative in giurisprudenza. Nella relazione illustrativa al decreto del 2007 si legge altresì che la correzione persegue la finalità di evitare “l'eccessiva riduzione dell'area della fallibilità venutasi a determinare con la novella del 2006”.

Il legislatore ha quindi inteso, da un lato, ricondurre l'area di esclusione della fallibilità alla sussistenza di oggettivi limiti dimensionali della realtà aziendale oggetto di indagine, dall'altro addossare al fallendo l'onere di dimostrare il possesso di detti limiti ostativi all'apertura della procedura fallimentare. Sul punto si è da ultimo persuasivamente affermato che *“La insussistenza dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare costituisce un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità, la cui dimostrazione è posta dalla legge a carico del debitore convenuto, il quale vi dovrà provvedere mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile “* (App. Torino, 15 giugno 2010, in www.ilcaso.it).

Tale onere probatorio va osservato rispetto al possesso congiunto e non alternativo dei suddetti limiti, riguardanti attivo patrimoniale (non superiore a Euro 300.000), ricavi lordi (non superiore a Euro 200.000), per ciascuno dei tre esercizi commerciali precedenti il deposito dell'istanza (nel senso che è sufficiente il superamento dei predetti limiti in uno qualsiasi degli esercizi in esame a comportare il venir meno dell'esenzione dal fallimento), nonché ammontare complessivo dei debiti anche non scaduti (non superiore a Euro 500.000).

Nel caso di specie, non soltanto la società convenuta non ha offerto alcuna prova liberatoria in ordine ai predetti limiti dimensionali, ma gli stessi contestati bilanci prodotti unitamente alla comparsa di costituzione comprovano suddetto superamento.

Sul punto occorre spendere alcune considerazioni. Afferma la convenuta che la stessa non avrebbe predisposto ed approvato i propri bilanci relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 a causa del sequestro penale operato dalla Procura, ma tale circostanza, ove anche volesse ritenersi possibile, comunque non varrebbe rispetto al bilancio 2012, considerato che secondo la stessa comparsa il sequestro sarebbe avvenuto a metà dicembre del 2013.

Peraltro, la convenuta nell'agosto del 2016 – quindi a ricorso prefallimentare ormai pendente – si è attivata approvando (come risulta dai verbali di assemblea prodotti sub doc. 1 allegato alla perizia dott.ssa Lupi) tutti i bilanci mancanti dal 2012 al 2015 (si nota incidentalmente che la compagine sociale è costituita dall'anziana madre dello stesso G., sig.ra G. al 90% e per il restante 10% da L. s.r.l., poi dichiarata fallita nel mese di settembre c.a.).

Il G.D. ha perciò disposto una perizia contabile volta ad accertare la veridicità e correttezza dei bilanci presentati dalla convenuta, nominando professionista di stimata esperienza e di provenienza estranea alla circoscrizione di questo Tribunale.

La perizia dep. dal Prof. Giuseppe Savioli in data 28/11/2016, avvalendosi anche di ausiliare per la stima della parte immobiliare, con conclusioni neppure contestate dalla convenuta ha portato ad accertare che “ i bilanci relativi agli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 non sono attendibili, evidenziando valori di attivo, passivo e, conseguentemente, di patrimonio netto, significativamente difformi dalle reali consistenze”, che ulteriormente “la società si trova in una situazione di grave squilibrio patrimoniale” ed ancora “il capitale sociale risulta integralmente eroso a partire dall'esercizio 2012” (vds. p. 39 dell'elaborato). A pag. 38 della stessa relazione, come si evince dalla seconda tabella ivi riportata, si conferma il grave giudizio di squilibrio patrimoniale della società convenuta anche a voler, per assurdo e ragionamento ipotetico, voler prendere per buone le valutazioni operate dal perito della parte sottoposta ad accertamento. Inoltre, a p. 29 del proprio elaborato, il

Consulente ha accertato come la società convenuta non abbia presentato le proprie dichiarazioni fiscali relative ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015.

In tale situazione di grave e perdurante dissesto (addirittura con erosione del capitale sociale e mancata adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e ss. c.c. risalente all'esercizio 2012) ed a fronte della presentazione di bilanci che il consulente non ha esitato a definire del tutto inattendibili, la società convenuta – il giorno prima dell'udienza fissata per il 07/12/2016 – ha depositato un ricorso ex art. 161 co. 6 l.f. che è stato riunito e trattato in udienza.

Tale ricorso appare tuttavia inammissibile sotto più profili:

- a) In primo luogo difetta la produzione della deliberazione ex art. 152 l.f. redatta con verbale ricevuto da notaio ai sensi del terzo comma della citata disposizione, che la giurisprudenza prevalente ritiene applicabile anche alla fase del c.d. concordato (Tribunale di Mantova, 14 marzo 2013);
- b) In secondo luogo, i bilanci relativi all'ultimo triennio, che l'art. 161 co. 6 richiede quale garanzia di serietà ed a comprova della regolarità contabile in cui si trova l'imprenditore che aspira ad accedere ad una soluzione della crisi alternativa al fallimento, si è accertato essere del tutto inattendibili, alla luce della consulenza svolta in sede prefallimentare nel rispetto del contraddittorio;
- c) In terzo luogo, aderendo la convenuta in più punti del ricorso alle valutazioni condotte dall'ausiliare del CTU, Ing. Rocchi, da un lato conferma l'assoluta carenza dei requisiti di legge e l'inattendibilità della propria contabilità e documenti di bilancio prodotti, dall'altro, descrivendo una serie di operazioni ulteriori compiute nell'imminenza dell'udienza del 7 dicembre c.m. (fra cui la vendita di un immobile e più pagamenti eseguiti nei confronti di Cassa di R. di C., poi I. SPV s.r.l., Equitalia s.p.a. e Banca T.) finisce per escludere l'attendibilità persino dell'elenco dei creditori prodotto quale doc. 5 e per rendere discutibile la condotta tenuta, in spregio della *par condicio creditorum* e potenzialmente idonea a realizzare condotte dissipative del patrimonio con destinazione preferenziale del ricavato.

Oltre alla radicale inammissibilità del ricorso, già di per sé comunque assorbente, in quanto sprovvisto dei requisiti formali e sostanziali e della documentazione che deve costituirne corredo necessario, è lo stesso deposito dell'istanza ex art. 161 co. 6 l.f. in pendenza di procedura prefallimentare ed in una situazione di radicale inaffidabilità contabile e gestionale (come da ultimo testimonia la vendita di un immobile in prossimità dell'udienza e l'esecuzione di pagamenti consistenti) a porsi quale abuso dello strumento concordatario, secondo la definizione da ultimo scolpita proprio dalla nota Cass. S.U. 15 maggio 2015 che si è occupata dei rapporti fra concordato e fallimento, sancendo la possibilità di apertura della procedura concorsuale maggiore senza dover attendere il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il procedimento di concordato (o di preconcordato, come in questo caso) come testimoniano proprio gli artt. 161, 162, 173, 179, 180 l.f. Sul punto cfr. Trib. Nocera Inf., 21/11/2013, secondo cui *“È ravvisabile un abuso nel ricorso al concordato preventivo con riserva previsto dall'articolo 161, comma 6, L.F. qualora l'imprenditore depositi il ricorso producendo copie inattendibili dei bilanci, ometta la produzione della delibera dell'organo di gestione prevista dall'articolo 152 L.F. e rinunci a spiegare qualsiasi difesa nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento pendente”*.

Dichiarata l'inammissibilità della richiesta di termine ex art. 161 co. 6 l.f., va a questo punto rilevato che la situazione di impotenza gestoria e di squilibrio patrimoniale risulta pacifica ed è dimostrata, oltre che dalla consulenza tecnico-contabile espletata alla quale integralmente si fa rinvio, dalle plurime procedure esecutive cui la convenuta è stata

sottoposta negli ultimi due anni, oltre che destinataria di decreti ingiuntivi a conferma, ove necessario, del deterioramento del credito bancario e dell'impossibilità di far fronte anche a pagamenti di importi non esorbitanti, ma comunque superiori alla soglia di cui all'art. 15 ult. co. l.f.

Le circostanze sopra indicate evidenziano che la società debitrice allo stato non appare possedere le disponibilità necessarie a far fronte regolarmente alla propria esposizione debitoria, per cui versa in stato di insolvenza e ne deve essere dichiarato l'immediato fallimento, anche al fine di non aggravare il dissesto e preservare la *par condicio creditorum*, messa a repentaglio da condotte non arrestate neppure nel corso della procedura prefallimentare.

Il contraddittorio risulta assicurato attraverso la celebrazione di ben tre udienze (14/09/2016, 05/10/2016 e 07/12/2016) nelle quali la convenuta ha potuto – così come nel corso della CTU espletata - svolgere pienamente la propria attività difensiva.

Appare opportuno, per ragioni di economia ed efficienza procedimentale, nominare quale curatore uno dei professionisti già officiati di altre procedure connesse alla presente.

P.Q.M

Visto l'art 1 e ss L.F dichiara il fallimento della società I. CRONO s.r.l., con sede in FAENZA *;

nomina giudice delegato il dott. Alessandro Farolfi;

nomina quale curatore *;

autorizza il curatore a redigere l'inventario con l'assistenza del cancelliere;

ordina alla fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, l'elenco dei creditori e le scritture contabili e fiscali obbligatorie previste dall'art 14 LF, se non ancora depositate;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della società il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo di seguito indicata per la proposizione delle domande di insinuazione;

stabilisce il giorno 7 aprile 2017, ore 9.30 quale termine perentorio per l'esame dello stato passivo da aver luogo presso il Tribunale davanti al predetto giudice delegato.

dispone la prenotazione a debito del contributo unificato relativo all'iscrizione a ruolo della procedura dell'imposta di registro e della trascrizione, ai sensi dell'art. 146 dpr 115/2002 (t.u. spese giustizia).

Manda alla cancelleria per la comunicazione e pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art 17 LF.

Ravenna, 14 dicembre 2017